



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep 1613

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del Giudice dott. Enrico Mengoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1973 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2006, vertente tra:

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in Lucca, presso lo studio dell'Avv. _____, rappresentata e
difesa dall'Avv. F. Fabiani giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

BIPIELLE Società di gestione credito s.p.a., mandataria della Cassa di Risparmio di
Lucca s.p.a., poi Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Viareggio (Lucca), presso lo
studio dell'_____, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

offetto bancario
munita dup il 23.6.13

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza 25 gennaio 2013.

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____, in persona del
legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a.
per sentirla condannare al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di
369.712,87euro, oltre rivalutazione ed interessi. Nello specifico, riferiva di aver
tenuto presso l'istituto di credito un conto corrente (_____) con apertura di
credito, estinto il 23/12/2002; che il rapporto era stato intrattenuto senza alcuna
pattuzione scritta; che nel corso dello stesso, sorto prima della legge n. 154/1992,
erano stati applicati tassi ultralegali; che, in particolare, questi non erano stati pattuiti
per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c.; che, ancora, era nulla la clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione del divieto di anatocismo di
cui all'art. 1283 c.c.; che, infine, erano state applicate commissioni di massimo
scoperto non pattuite per iscritto o, comunque, non preventivamente determinate o
determinabili. Concludeva, pertanto, come da atto introduttivo.

Si costituiva la Bipielle società di gestione del credito s.p.a., non in proprio ma in
nome e per conto e quale mandataria con rappresentanza della Cassa di Risparmio di
Lucca, s.p.a., poi Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a., contestando
interamente quanto precede. In particolare, assumeva che la capitalizzazione

trimestrale degli interessi era legittima perché rispondente ad uso normativo e non negoziale; che, al più, doveva applicarsi la capitalizzazione annuale, che la misura dei tassi di interesse risultava dagli estratti conto periodicamente inviati e dai fogli informativi pubblicizzati in filiale; che l'azione restitutoria era preclusa perché l'attrice era decaduta dal diritto di impugnare gli estratti conto; che il credito restitutorio era prescritto per il periodo antecedente dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione; che le commissioni di massimo scoperto erano previste nei fogli informativi analitici approvati dall'attore. Concludeva, quindi, come da comparsa di costituzione.

Nel corso dell'istruttoria, era disposta consulenza tecnica; all'esito, il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 23/4/2010, tratteneva la causa in decisione. Con successiva ordinanza 20/8/2010, però, lo stesso rimetteva la causa sul ruolo, disponendo una integrazione di consulenza. Disposta questa, il nuovo Giudice invitava le parti a nuova precisazione delle conclusioni per l'udienza del 25 gennaio 2013, allorquando tratteneva la causa in decisione.

Osserva in primo luogo il Tribunale che l'eccezione preliminare di decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, con conseguenza inammissibilità di ripetizione di indebito, non può essere accolta, atteso che – per giurisprudenza pacifica e condivisa – l'approvazione tacita del contro, per la sua mancata impugnazione nel termine di legge o di contratto, non preclude la possibilità di contestare validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi addebiti e accrediti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su un negozio nullo o annullabile, o comunque su situazione illecita, divenga, per ciò solo, nuovo e, quindi, non contestabile (*ex plurimis*, Cass. Sez. I, set. 25 novembre 2010, n. 23971).

Quanto poi al merito, ritiene il Tribunale che debbano accogliersi le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. nell'elaborato integrativo depositato il 24/5/2011. Ed invero, al riguardo si richiama l'ordinanza 20/8/2010, con la quale il precedente istruttore aveva rimesso la causa sul ruolo evidenziando che l'originario conto corrente era stato sottoscritto il 21/2/1990; che era stato poi annullato e sostituito, senza effetto novativo, con altro 2/10/1995; che anche questo era stato annullato e sostituito, senza effetto novativo, con altro 11/1/1999; che, stante l'eccepita prescrizione, il periodo significativo ai fini della decisione era quello successivo al 2/5/1996; che, per i contratti 2/10/1995 e 1/1/1999, la nullità per difetto di forma comportava l'applicazione dell'art. 117, comma 7, lett. a) e b), d. lvo n. 385/1993; che, pertanto, doveva essere applicata al calcolo la medesima norma, escludendo ogni effetto di capitalizzazione (nulla, invece, quanto alla commissione di massimo scoperto perché – inoltre che intrinsecamente lecita – pattuita nel contratto e determinabile nel suo ammontare, giusta documenti prodotti dalla banca convenuta).



Sul punto, ritiene il Tribunale che i criteri assegnati al consulente d'ufficio debbano esser qui confermati. Per un verso, infatti, il riferimento all'art. 117 cit. discende dall'evidente nullità – per difetto di pattuizione per iscritto di tasso ultralegale – degli accordi in tema; senza che, al riguardo, possano accogliersi le censure mosse dalla difesa dell'istituto di credito, giusta verbali 27/5/2011 e 20/1/2012, perché palesemente infondate. Per altro verso, l'assenza di ogni capitalizzazione costituisce l'effetto del lungo e condiviso percorso normativo e giurisprudenziale in materia.

GGDA

TRIBUNALE
LL

A quest'ultimo riguardo, è noto che la Corte di cassazione – per decenni – ha sostenuto che questo effetto non fosse in contrasto con il divieto di cui all'art. 1283 c.c., in quanto dovuto ad un uso normativo formatosi nella materia bancaria. Successivamente, però, a partire dalla fine degli Anni '90 (sentenza 16 marzo 1999, n.2374), la stessa Corte di legittimità ha mutato il proprio orientamento in modo radicale, si è affermato, infatti, che *«La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi»* (Cass. Sez. I, sent. 11 novembre 1999, n. 12507). Questo indirizzo, poi divenuto del tutto pacifico in sede di legittimità, è stato quindi affermato anche a Sezioni unite, laddove la Corte ha sostenuto che *«in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivela poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata»* (Cass. Sez. Un., sent. 4 novembre 2004, n. 21095).

Questo percorso ermeneutico, da ultimo, è stato concluso con la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 24418 del 2 dicembre 2010, pronunciata in tema di capitalizzazione degli interessi e prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito.



In ragione di tale orientamento, pertanto, le clausole contrattuali anatocistiche presenti nei conti correnti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore del d. lvo n. 342/1999 sono nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. Ne consegue che, allorquando si procede a determinare il saldo finale del rapporto bancario, non deve essere applicata alcuna capitalizzazione degli interessi (né trimestrale, né semestrale, né annuale).

Inoltre, questo principio si applica anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, d. lvo n. 342/1999 e della nota delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 e proseguiti dopo queste novelle; ciò fino a quando le parti non abbiano concordato nuove condizioni economiche del conto tali da prevedere l'anatocismo in conformità alle previsioni introdotte dalle disposizioni medesime. Ed invero, essendo venuto meno l'ultimo comma del citato art. 25m, d. lvo n. 342/1999 per effetto della sentenza Corte costituzionale n. 425/2000, è venuto meno anche l'art. 8 della delibera di cui sopra, da esso dipendente, che consentiva alla banca di modificare, in modo unilaterale, le clausole contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 342/1999.

In applicazione dei criteri da poco richiamati (nessuna capitalizzazione degli interessi, interessi al tasso b.o.t.), è stata redatta una c.t.u., al cui contenuto si rimanda integralmente; questa ha evidenziato un indebito pari ad euro 32.440,01, da liquidarsi a favore dell'attrice.

In conclusione, la domanda di ripetizione d'indebito merita accoglimento per la somma di euro 32.440,01, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di c.t.u.


P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da condanna BIPIELLE Società di gestione credito s.p.a., non in proprio ma quale mandataria con rappresentanza della Cassa di risparmio di Lucca s.p.a., poi Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a restituire a in persona del legale rappresentante p.t., la somma di 32.440,01 euro, oltre interessi

Condanna la convenuta alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi euro 5.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della convenuta.

Lucca, 23 aprile 2013

IL CANCELLIERE CF
Antonio Lettieri



il Giudice
dot. Enrico Mengoni



IL CANCELLIERE
LUCCA - ALE

**NOTA DI REGISTRAZIONE
ATTI GIUDIZIARI**

UFFICIO DI: DPLU UT LUCCA

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA
4	001619	17/06/2013

RIPARTIZIONE DEL CARICO

TRIBUTO	IMPORTO
ERARIO	1130,00
IMPORTO TOTALE EURO	
	1130,00

EURO 1130,00

DATA DELL'ATTO 28/05/2013

N. DI REPERTORIO 1613

UFFICIALE ROGANTE O RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

TRIBUNALE

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2013 001 000000616 SC

ATTORE/CONVENUTO:

CASSA RISPARMIO LUCCA SPA

DATI PREVISTI DELL'ART. 46 DPR 28-10-72 N. 824

VARIAZIONI

Copia conforme all'originale
Luca 25/6/13

L'Assistente Giudiziario
Tiziana Giusti



TRIBUNALE DI LUCCA

PAGATO per il rilascio di n. 1
copie conformi - n. 1

€ 12,41
Luca, li 26-06-13

A richiesta del Banco Popolare società cooperativa (quale incorporante della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Spa), io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP del Tribunale di Lucca, ho notificato la sentenza n. 616/2013 del Tribunale di Lucca, depositata in data 28.05.2013, alla
elettivamente domiciliata presso e nello studio
dell'Avv. _____, mediante
consegna di copia conforme a mani di

a mani, del dott. Avv. Merio Del
addetta allo studio, incaricata per la Bianco
consegna, esso assente al momento. ep
Lucca, 27/1/13

BENNICI GIUSEPPE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI LUCCA

CI GIANNI
DE GUB
VALE DI